
Legge regionale 3 luglio 2019, n. 40

**Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall'Amministrazione statale.
Modifiche alla l.r. 7/2019.**

(Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, del 10.07.2019)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed n bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997);

Considerato quanto segue:

1. L'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimità costituzionale relativamente alla l.r. 7/2019;
2. Con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della Giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'impegno a modificare la l.r. 7/2019, al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Governo;
3. È pertanto necessario procedere a modificare le parti della l.r. 7/2019 oggetto dei rilievi di incostituzionalità formulati dall'Amministrazione statale;
4. Al fine di adempiere tempestivamente l'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 7/2019

1. Alla fine del punto 7 del preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997), sono aggiunte le parole: " di competenza regionale ai sensi del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010; ".
2. Il punto 8 del preambolo della l.r. 7/2019 è abrogato.
3. Al punto 9 del preambolo della l.r. 7/2019, dopo le parole: " per l'installazione di impianti geotermici", sono inserite le seguenti: "di competenza regionale ".

Art. 2

Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2019

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 7/2019, è aggiunto il seguente:
" 2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale. ".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.